

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce undici motivi, relativi, rispettivamente, ad una violazione dell'art. 81 CE, dell'obbligo di motivazione, degli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende <sup>(1)</sup> e dei principi di proporzionalità, di presunzione d'innocenza, di certezza del diritto, di parità di trattamento e del carattere individuale delle pene, in quanto la Commissione:

- ha considerato che le pratiche relative alle cere e alle paraffine, da un lato, e alla paraffina molle, dall'altro, costituiscono una violazione unica e continua e ha qualificato le pratiche relative alla paraffina molle come accordo;
- ha erroneamente rilevato una violazione unica e continua consistente in un accordo di fissazione dei prezzi, di spartizione dei mercati e/o dei clienti, anche se a carico della ricorrente si può addebitare un solo scambio di informazioni riguardo le condizioni del mercato delle paraffine, i prezzi e le future strategie in ambito tariffario, i clienti e i volumi;
- da un lato, non ha tenuto conto della giurisprudenza comunitaria sulla pubblica dissociazione, presumendo la responsabilità della ricorrente per l'intera durata dell'asse cere e paraffine, quando invece la ricorrente ha cessato di partecipare alle «riunioni tecniche» dopo la riunione dell'11 e 12 marzo 2004, ossia circa un anno prima del termine dell'infrazione, e, d'altro canto, la Commissione ha riconosciuto il ritiro anticipato della Repsol dall'intesa prima della fine dell'infrazione, ma non anche quello della ricorrente, benché la ricorrente si trovi in una situazione equivalente;
- ha imposto alla ricorrente di produrre la prova della presa di distanze pubblica rispetto all'intesa in questione;
- non ha considerato che l'intesa non è stata attuata;
- ha utilizzato il valore delle vendite dei tre ultimi esercizi in cui la ricorrente ha partecipato all'infrazione invece del valore delle vendite dell'ultimo anno di partecipazione;
- ha preso in considerazione una percentuale troppo elevata del valore delle vendite per la parte dell'infrazione relativa alla paraffina molle;
- ha applicato il metodo di calcolo dell'ammenda sancito dal punto 24 degli orientamenti, che è contrario all'art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003 e ai principi di proporzionalità, di parità di trattamento e di presunzione d'innocenza;
- ha applicato un importo addizionale a fini di dissuasione, senza tuttavia giustificarlo in maniera sufficiente;
- ha inflitto un'ammenda pari al 410 % del volume d'affari realizzato in un anno dalla ricorrente sul mercato in discussione;
- ha imputato alla società controllante, Total SA, il comportamento della ricorrente.

<sup>(1)</sup> Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, L 210, pag. 2).

**Impugnazione proposta il 19 dicembre 2008 da Bart Nijs avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 9 ottobre 2008, causa F-49/06, Nijs/Corte dei conti**

(Causa T-567/08 P)

(2009/C 55/70)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* Bart Nijs (Bereldange, Lussemburgo) (rappresentante: avv. F. Rollinger)

*Altra parte nel procedimento:* Corte dei conti delle Comunità europee

**Conclusioni del ricorrente**

- Dichiarare ricevibile l'impugnazione;
- accogliere l'impugnazione in quanto fondata;
- di conseguenza, annullare l'ordinanza 9 ottobre 2008, causa F-5/07, Bart Nijs/Corte dei conti europea.

**Motivi e principali argomenti**

Con la presente impugnazione, il ricorrente domanda l'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) 9 ottobre 2008, causa F-49/06, Nijs/Corte di conti, che respinge in quanto in parte irricevibile e in parte infondato il ricorso con il quale il ricorrente aveva chiesto, da un lato, l'annullamento della decisione di non promuoverlo al grado A\*11 nell'ambito dell'esercizio di promozione 2005 e, dall'altro, il risarcimento dei danni.

A sostegno della sua impugnazione il ricorrente deduce quattro motivi, relativi a:

- uno snaturamento del ricorso e della replica, in quanto la sentenza impugnata avrebbe sostituito un motivo relativo all'inesistenza di un atto decisionale dell'APN, implicante l'assoluta assenza di motivazione, con un motivo del tutto diverso;
- una mancata considerazione e/o snaturamento degli elementi di prova, che il TFP ha respinto;
- un'erronea attribuzione dell'onere della prova, in quanto il TFP avrebbe dovuto esigere le prove delle affermazioni della convenuta;
- una violazione della presunzione d'innocenza relativa alla condanna del ricorrente alle spese in primo grado.